



*Questo testo è una versione prestampata. Fa
stato la versione pubblicata nella Raccolta uf-
ficiale delle leggi federali.*

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 16 settembre 2022

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza dell'11 aprile 2018¹ sull'imposta alla fonte è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 settembre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

RS ...

¹ RS 642.118.2

Allegato
(art. 1 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 20)

Tariffe dell'imposta alla fonte

N. 2

2. L'imposta alla fonte sui proventi compensativi cui si applica il tariffario G è fissata come segue:

	franchi
fino a 18 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	0.00 0.80;
fino a 36 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	144.00 2.40 in più;
fino a 60 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	720.00 4.30 in più;
fino a 90 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	2 010.00 7.60 in più;
fino a 120 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	4 290.00 10.50 in più;
fino a 180 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	10 590.00 13.00 in più;
fino a 792 000 franchi di proventi lordi annui e per ogni 100 franchi in più	90 150.00 11.50 in più.

N. 3

3. a. Per le persone sole l'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

– per un importo fino a	25 000 franchi	0,00 %
– per un importo superiore a 25 000 e fino a	50 000 franchi	0,35 %
– per un importo superiore a 50 000 e fino a	75 000 franchi	0,60 %
– per un importo superiore a 75 000 e fino a	100 000 franchi	1,30 %
– per un importo superiore a 100 000 e fino a	125 000 franchi	1,70 %
– per un importo superiore a 125 000 e fino a	150 000 franchi	2,00 %
– per un importo superiore a 150 000 e fino a	750 000 franchi	2,60 %
– per un importo superiore a	750 000 franchi	2,30 %

b. Per le persone coniugate l'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

– per un importo fino a	25 000 franchi	0,00 %
– per un importo superiore a 25 000 e fino a	50 000 franchi n	0,20 %
– per un importo superiore a 50 000 e fino a	75 000 franchi	0,50 %
– per un importo superiore a 75 000 e fino a	100 000 franchi	0,85 %
– per un importo superiore a 100 000 e fino a	125 000 franchi	1,20 %
– per un importo superiore a 125 000 e fino a	150 000 franchi	1,90 %
– per un importo superiore a 150 000 e fino a	900 000 franchi	2,60 %
– per un importo superiore a	900 000 franchi	2,30 %